



Allegato A: Comunicazione affidamento

Spett.le Avv. Claudio Vitale

Oggetto : Supporto legale e amministrativo al RUP relativamente al servizio legale svolto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito alla difesa nei giudizi ex DPCM 27 marzo 1995, relativamente all'attività precontenziosa e contenziosa svolta con l'Avvocatura distrettuale dello stato in merito alla difesa nei giudizi civili ed amministrativi - ex art.10, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006 - Regolamento spese in economia approvato con delibera di CDA n. 140 del 08.09.2011 - D.lgs. n. 163 del 2006 artt.125, comma 11, e 253, comma 22, lettera b). - L.R. n. 3 del 2007 art.17, comma 11. - DPGR n.58 del 24 Marzo 2010 Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 art.14. - DPR n. 207 del 2010 artt.329 e ss. - Comunicazione affidamento.

Importo € 25.854,70 al netto di eventuali oneri, spese generali, CPA ed iva.

Durata dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2013.

CIG n. X6B06E3E38

Questa Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con disposizione del Direttore n. 5 del 16.1.2013 Le ha affidato il servizio di Supporto Amministrativo e Legale al RUP secondo i contenuti della precedente disposizione n. 21 del 30.1.2012, della presente, e con i compiti di supporto al RUP previsti ed elencati all'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 163 del 2006 che qui si richiama per relationem e che rappresentano obiettivi e compiti dell'incarico definiti in accordo tra le parti ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 1 del 2012 e della normativa richiamata in oggetto.

La S.V. per il perfezionamento del cottimo dovrà trasmettere all'Azienda lettera allegata alla presente ai sensi della normativa vigente. Si dà atto che ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012 il professionista operatore economico dovrà nella accettazione indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Tutte le attività dovranno essere svolte con metodo collaborativo e sinergico con il RUP e con gli altri Uffici dell'Azienda tramite incontri in itinere idonei a garantire all'azione dell'azienda piena legalità, economicità, efficacia, trasparenza e accelerazione. Il Professionista garantirà un'attività di supporto in coerenza con le esigenze dell'Azienda e secondo gli accordi con la direzione garantendo tutte le presenze che si dovessero rendere necessarie per la soluzione dei temi di cui sopra.

La durata è quella dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2013 e il compenso è pari a € 25.854,70 al netto di eventuali oneri, spese generali, CPA ed iva, onnicomprensivo. Il compenso sarà corrisposto sulla base delle relazioni illustrative presentate dal professionista.

Si dà atto che per i titolari di partita IVA ed iscritti ad albi professionali gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico del professionista, e resta a carico del committente il contributo di rivalsa della Cassa di previdenza del professionista e l'IVA per legge che il consulente addebita in fattura unitamente al corrispettivo pattuito (art. 16 DPR 633/72).

Il Cliente è rappresentato dalla ADISU.

La qualità del rapporto con il cliente è un valore fondamentale per il prestatore. Le linee strategiche concertate di intervento sono:

La creazione di una "cultura di servizio" rispetto al cliente.

L'introduzione di processi di innovazione nella comunicazione società\cliente.

La sanzione di comportamenti scorretti.

Le priorità della prestazione sono :

Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, il coinvolgimento del personale impegnato nell'Azienda, direttamente ed indirettamente, al fine di affermare il senso di appartenenza e/o la condivisione degli obiettivi; una piena correttezza di gestione delle attività, che consenta peraltro un rapporto più diretto con il cliente e con i suoi referenti\uffici;

Ai fini di un rapporto positivo con l'utente, la "customer satisfaction" da attivare verso il cliente e i suoi uffici, la formazione continua del personale dell'Azienda.

Il prestatore s'impegna all'espletamento dei servizi affidatili dall'Azienda con la modalità ed i tempi stabiliti. In particolare il Prestatore si obbliga rispetto al cliente :

a) a mantenere sempre in piena efficienza le proprie risorse al fine di garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati; b) a osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività. In particolare: Nell'espletamento delle attività si impegna al raggiungimento degli obiettivi fissati e a che il servizio\fornitura venga erogato a perfetta regola dell'arte, nei tempi concordati con l'Azienda.

Si impegna a fornire all'Azienda tutte le informazioni utili per le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy, il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto del Cliente, e di essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di d.lgs. n. 196\2003.

L'Azienda si impegna a cooperare al fine di agevolare l'esecuzione del servizio\fornitura da parte del Prestatore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari e a curare gli adempimenti previsti relativi alle competenze istituzionali. La cooperazione di cui al comma precedente, è riferita, in particolare: nell'agevolare gli interventi del Prestatore per gli atti da predisporre e gli interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di cui sopra; nel dare collaborazione con i propri Uffici.

Cessioni

a) del contratto. Data la natura della fornitura è fatto assoluto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l'Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

b) del credito. La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall'Ente.

Variazioni contrattuali e sospensione del servizio - Responsabilità

Qualora nel corso della prestazione si richiedano prestazioni aggiuntive il RUP può far eseguire direttamente al prestatore prestazioni integrative e complementari ordinariamente nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione per singolo pasto come previsto dalle normative in materia (art.11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; art.120 del R.D. n. 827 del 1924). L'Azienda potrà inoltre comunicare riduzioni nel limite del 20% in meno senza che il prestatore abbia nulla a pretendere.

Sulla base di verifiche di customer satisfaction l'Azienda potrà revocare il presente affidamento in autotutela sanzionatoria.

Il prestatore si obbliga a sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di eventuali dipendenti ai sensi dell'art. 1676 c.c. e da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza della fornitura\servizio prestati.

Il prestatore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Stazione Appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Il prestatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale che le derivi ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività richiesta. Esso sarà l'unico responsabile per eventuali danni che venissero

arretrati nell'esecuzione del servizio\fornitura a persona e/o cose. Di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni e al loro risarcimento.

Personale addetto al servizio\fornitura - piani di sicurezza

Il prestatore si impegna rispettare tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso della prestazione, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza delle suddette, riservandosi nel caso di inosservanza di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

Eventuale personale del prestatore lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso che, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile è ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti.

L'Affidatario sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso della convenzione, relative alla eventuale assunzione di lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, degli addetti.

E' onere del prestatore adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica di propri dipendenti e collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Inoltre il prestatore a comunicare la persona cui fare riferimento per ogni problematica attinente la gestione stessa.

Qualità del servizio\fornitura - controlli e collaudi del funzionamento

Per l'intera durata dell'affidamento, eventuali violazioni accertate dall'ADISU nel corso delle verifiche o eventuale accertamento di procedure di sanzione elevate da parte di organi competenti, possono determinare a discrezione dell'ADISU la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento della fornitura. I controlli eseguiti con proprio personale o da tecnici esterni all'Amministrazione riguarderanno la regolarità dell'esecuzione del servizio\fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, a tal fine l'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

L'attività di controllo esercitata dall'Ente non esonera l'appaltatore dalle responsabilità circa l'esatta esecuzione del servizio\fornitura stessi.

L'Azienda direttamente valuterà l'andamento gestionale del prestatore e sulla base delle dette valutazioni determinerà a propria discrezione la decadenza dal servizio\fornitura con provvedimento in autotutela sanzionatoria, il recesso ex art. 21sexies della Legge n. 241 del 1990, la risoluzione anticipata dal contratto di servizio\fornitura o eventuali penali da applicare.

Penali

Il Prestatore si impegna ad assoggettarsi a tutte le condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia.

In particolare per ogni inadempienza rispetto alle obbligazioni contrattuali riportate nella proposta, e nella presente, che hanno tutte, nessuna esclusa, carattere essenziale l'Amministrazione, previa contestazione,

anche a mezzo fax, delle mancanze riscontrate, e controdeduzione del prestatore entro il termine perentorio di 24 ore dalla contestazione ritenuta non sufficiente, oltre a trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà una penale di € 300,00 (eurotrecento/00) alla prima penale, di € 500,00 (eurocinquecento/00) alla seconda penale, di € 1.500,00 (euomillecinquecento/00) alla terza penale e successive e fino ad un massimo comunque del 20% dell'importo contrattuale complessivo, superato il quale, fatta salva la dimostrazione di un maggior danno arrecato, l'Azienda potrà risolvere automaticamente il contratto. Nel caso in cui il prestatore non dovesse consentire il recupero della penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla eventuale cauzione definitiva prestata.

Tale penale sarà trattenuta, senza alcuna formalità, all'atto del pagamento della prima fattura utile.

A seguito dell'applicazione della quarta penale, conseguente ad interruzioni o irregolarità, applicata alla ditta nell'arco di sei mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare con atto di autotutela sanzionatoria la decadenza dalla fornitura\servizio o di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., incamerando altresì l'intero importo della eventuale cauzione definitiva richiesta, fatto salvo il risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Recesso

In considerazione di quanto disposto dall'art. 21sexies della Legge n. 241 del 1990, è consentito il recesso unilaterale dal contratto di servizio\fornitura da parte dell'Azienda, previo preavviso di 30 giorni. In tali casi nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria fatto salvo il servizio\fornitura eseguito fino all'efficacia del recesso.

Risoluzione del contratto ed autotutela decisoria e sanzionatoria

In attuazione della nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata, qualora dovesse esserci l'istituzione di un'unica Azienda Regionale per il diritto allo Studio, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere aggiunto se non quello di preavviso di 30 giorni.

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo e dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie :

- perdita nel corso della prestazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- impiego di eventuale personale non dipendente dal prestatore, salvo deroghe previste;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al prestatore, l'Amministrazione incamererà la cauzione eventualmente richiesta, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

È altresì in facoltà dell'Ente di rescindere il contratto nel caso in cui il prestatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso altri registri equivalenti.

Successione della impresa aggiudicataria

In caso di decesso del titolare prestatore, l'ADISU può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l'impegno assunto dal *de cuius*.

Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora il prestatore disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altro prestatore, impregiudicato in ogni caso il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Pagamenti

Il prestatore si obbliga a fatturare la fornitura. I pagamenti sono disposti, ex art.307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, e in considerazione della natura della prestazione, nel termine di 60 giorni, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione RUP della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento verrà o sospeso o effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti in merito alle irregolarità riscontrate.

L'impresa dovrà fornire i dati IBAN necessari per il pagamento.

Si comunica che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010), in caso di affidamento del servizio, la S.V. dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese; il numero di conto corrente bancario dedicato*, a tal fine si comunica che il codice identificativo di gara (CIG)** è il seguente CIG n. X6B06E3E38.

Si dà atto che ai sensi dell'Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione generale per l'attività ispettiva, il DURC va richiesto anche per il cottimo fiduciario e che ai sensi della Circolare n. 59 del 2011 dell'INPS il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso. In caso contrario per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione.

Si dà atto che ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, del D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 2011, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

A tal fine si prega di inviare presso l'Azienda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dal Soggetto prestatore sono acquisiti dalla Azienda che cura la procedura per le finalità di espletamento delle relative attività istituzionali connesse e, successivamente saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del procedimento ed alla realizzazione dello stesso.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali della Azienda.

Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'art. 11 del codice sulla privacy e dunque il trattamento avverrà :

- a) in modo lecito e secondo correttezza;

- b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio - la conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento è la impossibilità di gestire il procedimento nei riguardi del Soggetto prestatore.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ufficio stesso. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi saranno in ogni caso i soggetti istituzionalmente collegati alla Azienda.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente dell'Azienda.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy e il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto dell'Azienda.

Si comunica che Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Direttore Amministrativo.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che :

Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che :

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

** L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. G. Pagliarulo